

Nuove disposizioni in materia di sicurezza, di immigrazione e asilo

INDICE

Introduzione	2
Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"	3
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	15
Procedura di riconoscimento della protezione internazionale	16
Normativa sulla cittadinanza – legge 5 febbraio 1992, n.91	23
Modifiche al Codice civile	23
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	24
Sull'attività di Money Transfer – DDL 733 – B – comma 20	24
Modifiche introdotte al Codice penale	25
Modifiche introdotte al Codice di procedura penale	26
Modifiche al Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 che detta norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	27
Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in materia di attribuzione al sindaco delle funzioni di competenza statale	27

INTRODUZIONE

Con l'approvazione al Senato **del disegno di legge n. 733 – B, "disposizioni in materia di sicurezza pubblica"**, si conclude il processo di revisione delle materie dell'immigrazione e dell'asilo, avviato nel maggio 2008 durante il Consiglio dei Ministri tenutosi a Napoli. Vediamone insieme le tappe fondamentali, e di seguito tutte le modifiche apportate¹.

21 maggio 2008

Il Governo, durante il Consiglio dei Ministri, approva alcuni provvedimenti ritenuti di fondamentale rilevanza in materia di: sicurezza pubblica, diminuzione del carico fiscale, superamento dell'emergenza rifiuti nella città di Napoli e nell'intera regione Campania.

In **materia di sicurezza** è previsto un pacchetto di norme sull'immigrazione e l'asilo composto da: un decreto-legge ed un disegno di legge; tre schemi di decreti legislativi che intervengono sulle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di ricongiungimento familiare, di protezione internazionale e di soggiorno dei cittadini comunitari.

26 maggio 2008

Primo provvedimento in materia di sicurezza pubblica sull'immigrazione. Viene pubblicato sulla G.U. il **Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92** "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", successivamente **convertito in legge del 24 luglio 2008 n. 125**.

3 giugno 2008

Viene presentato al Senato il **Disegno di Legge n. 733 "disposizioni in materia di sicurezza pubblica"** (secondo provvedimento nell'ambito del pacchetto sicurezza).

5 novembre 2008

Entrano in vigore: il **Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159**, "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*"; il **Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160** "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*".

5 febbraio 2009

Il testo del DDL 733 viene approvato (ma modificato rispetto al testo originario), ed inviato alla Camera (DDL 2180).

14 maggio 2009

Il testo del DDL 2180 viene approvato alla Camera attraverso il voto di fiducia, ma nuovamente modificato. Per questo motivo viene rinviato al Senato per un nuovo esame e la conseguente approvazione.

2 luglio 2009

le nuove disposizioni in materia di sicurezza vengono approvate definitivamente al Senato (DDL 733 – B).

¹ Vengono riportati solo i commi che hanno subito modifiche.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Articolo 4, comma 3

Ingresso nel territorio dello Stato

(modificato dal DDL 733 -B approvato al Senato il 2 luglio c.a.)

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, **anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata** a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. **Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.** Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Secondo quanto disposto dal testo revisionato dell'art. 4, non potranno essere ammessi in Italia quanti risultano condannati **con una sentenza non definitiva** per reati specifici indicati nel comma 3 (**ad es. per i reati ex art. 380 c.p.p.**), **o con una sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", di "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali", e di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"**. Ulteriori limitazione sono previste anche per il rinnovo del permesso di soggiorno così come disposto dal nuovo testo dell'art. 5.

Art. 4-bis

Accordo di integrazione

(inserito dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Con l'articolo 4 – bis, il Governo si propone di varare con Regolamento di attuazione il c.d. **accordo di integrazione**.

L'accordo diventerebbe così di fondamentale importanza per il prosieguo della vita giuridica del cittadino straniero visto che rappresenta la condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Ne conseguirebbe che la perdita integrale dei crediti richiesti determinerebbe la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano. Unica eccezione alla stipula dell'Accordo sono i cittadini stranieri titolari di pds per richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, motivi familiari, pds lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea.

Articolo 5

Permesso di soggiorno

(modificato dal DDL 733 –B, approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

Comma 4 - Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, **almeno sessanta giorni prima della scadenza** ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Comma 5-bis - Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, **si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.**

Comma 5-ter - Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

Comma 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno **oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati**, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

L'art. 5 del testo unico introduce i principi per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Con le nuove modifiche normative è prevista l'introduzione di tasse per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno il cui valore varia da **80 a 200 euro**, che si andrebbero ad aggiungere al costo previsto oggi per l'invio dell'istanza tramite le Poste italiane di circa 70 euro. Inoltre, la richiesta di rinnovo di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno potrà essere presentata **almeno 60 giorni prima dalla scadenza** eliminando così la diversificazione fino ad ora esistente che prevedeva tempi diversi secondo la durata del documento di soggiorno. Pene severe per chi utilizza un documento relativo al soggiorno, contraffatto o alterato, ed anche per chi chiede il **ricongiungimento** del coniuge ma già risiede nel territorio con un altro coniuge.

Articolo 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno

(modificato dal DDL 733 -B, approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 2 - Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, **per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie**, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Comma 3 - Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000

Permane l'obbligo per il cittadino straniero di esibire i documenti inerenti il soggiorno presso tutti gli uffici amministrativi, tranne che per l'accesso alle prestazioni sanitarie ex art. 35 del testo unico (con rilascio STP) e attinenti alle prestazioni scolastiche. Peraltro, la mancata esibizione del permesso di soggiorno, dei documenti di identificazione o di un altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza è punita con l'arresto fino ad un anno, e con un'ammenda fino a 2000 euro.

Articolo 9

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

(inserito dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 2-bis - Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avranno il compito di individuare le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana a cui tutti i cittadini stranieri che fanno richiesta di rilascio del pds lungo periodo dovranno sottoporsi. **Il superamento del test diviene così requisito *sine qua non* per il rilascio del documento di soggiorno di lungo periodo.**

Art. 10-bis

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

(inserito dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere».

Con l'art. 10 bis il Governo introduce il nuovo reato di **ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il reato prevede un'ammenda che va da 5000 a 10000 euro per quanti fanno ingresso e per quanti si trattengono illegalmente sul T.N.**

Il reato prevede un procedimento ad hoc la cui competenza è attribuita al Giudice di Pace Penale secondo le disposizioni contenute nel **Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 "Procedimento davanti al giudice di pace" anch'esso modificato dal DDL 733 – B**, di cui in seguito riportiamo le parti significative.

Art. 12

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a., e dalla Legge di conversione del 24 luglio 2008 n. 125

NB: il comma 5 bis subisce un'ulteriore modifica a distanza di poco tempo dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", e dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n. 125)

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il

trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona;

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive»;

Comma 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata;

Comma 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

Comma 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Comma 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Comma 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Comma 5 -Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. **Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà".**

Comma 5-bis - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove

disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

In rilievo, l'introduzione di pene più severe per chi commette il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, identificabile non solo tra chi "*compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*", come previsto nel precedente testo, ma anche tra chi "**promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato**".

Il comma 5 bis era stato introdotto ex novo dal **Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", modificato ulteriormente in seguito alla conversione della legge del 24 luglio 2008 n. 125** e nuovamente rivisto con il testo del **DDL 733 – B**.

1a versione: Comma 5-bis ex DL 92-08

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina."

2a versione: Comma 5 – bis ex L 125-08

Comma 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge del 24 luglio 2008 n. 125

Art. 9

Centri di identificazione ed espulsione

1. Le parole: "centro di permanenza temporanea" ovvero: "centro di permanenza temporanea ed assistenza" sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: "centro di identificazione ed espulsione" quale nuova denominazione delle medesime strutture.

I Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza vengono denominati Centri di Identificazione e Espulsione.

Articolo 13

Espulsione amministrativa

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"²)

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda **entro sette giorni** dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

L'art. 13 prevede la procedura di espulsione amministrativa del cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno. Il testo prevede la richiesta di autorizzazione all' esecuzione dell'espulsione forzata qualora il cittadino straniero colpito dal provvedimento di **espulsione** sia già sottoposto ad procedimento penale ma non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non provveda ad emettere **il nulla osta entro il termine di 7 giorni** (e non più di 15), il questore può provvedere a far eseguire l'espulsione.

Articolo 14

Esecuzione dell'espulsione

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. **Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.**

² Il Decreto legge 92 – 08 non prevedeva questa modifica.

Comma 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

Comma 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta nonché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

Comma 5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

Comma 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

In linea con la normativa europea sui rimpatri, il cittadino straniero colpito da provvedimento di espulsione ed in attesa di esecuzione forzata da parte del questore può essere trattenuto nei CIE fino ad un tempo di **180 (6 mesi)**. La procedura prevede dapprima la richiesta di autorizzazione al trattenimento di ulteriori 30 giorni dopo i primi 30 concessi. Successivamente, di altri 60 giorni al termine dei quali, **in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, può essere concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni.**

Art. 14-bis

Fondo rimpatri

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Con l'istituzione del Fondo rimpatri, il Governo intende finanziare **le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o di provenienza** utilizzando parte del denaro riscosso dalla tassa per il rilascio e per il rinnovo del pds.

Articolo 16

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale **ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano** le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, **che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica**, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Articolo 19

Divieti di espulsione e di respingimento

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti **entro il secondo grado** o con il coniuge, di nazionalità italiana.

L'articolo 19 al comma 2 elenca le categorie di cittadini stranieri che non possono essere colpiti da provvedimento di espulsione. La lettera c dello stesso comma fa riferimento a coloro che convivono con un parente italiano. **Con le nuove disposizioni, il grado di parentela da dimostrare passa dal 4° al 2° grado.**

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

(il comma 11- bis è stato modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.; il comma 12 è stato modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" e, successivamente, dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n. 125)

Comma 11-bis Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Comma 12 Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, **è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.**

Anche il cittadino straniero che consegue in Italia il **dottorato o il master universitario** di secondo livello, alla scadenza del pds per studio può essere iscritto presso **l'elenco anagrafico dei cittadini in cerca di lavoro** o fare richiesta di conversione in pds per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno**, o ancora in possesso di un documento di soggiorno scaduto del quale non abbiano chiesto il rinnovo nei termini di legge, o che sia stato revocato o annullato, **è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni ed una multa di 5000 euro per ogni lavoratore.** *La pena prevista dal D.L. 92-08 era l'arresto da tre mesi ad un anno (con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato).*

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Comma 1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Comma 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;

Articolo 29

Ricongiungimento familiare

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 –B approvato al senato il 2 luglio c.a. e dal Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"³)

³ La procedura relativa al ricongiungimento familiare aveva subito modifiche rilevanti in seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Comma 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e **di età non inferiore ai diciotto anni**; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; **d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;** **Comma 1-bis.** Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

Comma 1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;

Comma 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Comma 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

Comma 8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta;

Il testo dell'art. 29 è stato revisionato da più disposizioni legislative. Le prime modifiche si riferiscono ai soggetti che possono essere ricongiunti. Mantenendo **come uniche categorie quella del coniuge, dei figli minorenni, dei figli maggiorenni (solo per casi specifici), ed in ultimo, dei genitori**, assistiamo comunque ad un restringimento delle varie opzioni: il coniuge può essere così ricongiunto ma solo se maggiorenne specificando però che non è consentito quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale; lo stato di salute del figlio maggiorenne deve essere tale da produrre una invalidità totale; il genitore può essere ricongiunto, ultrasessantacinquenne o con una età inferiore. Nel primo caso, però, in presenza di altri figli, occorrerà dimostrare che questi non sono in grado di accudirlo e di prenderlo in carico per documentati gravi motivi di salute, nel secondo caso, occorrerà provare che non vi sono altri figli nel Paese di provenienza o di origine.

E' cambiato il criterio di determinazione del reddito minimo necessario per essere autorizzati al ricongiungimento. Per il ricongiungimento di una persona occorrerà dimostrare un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni successivo familiare.

Per il ricongiungimento familiare del genitore ultrasessantacinquenne è stato introdotto il requisito dell'**assicurazione sanitaria** necessaria a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale. In alternativa, può farsi luogo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo non è stato ancora determinato.

Qualora i **rapporti di parentela** (per i figli e per i genitori) non possono essere provati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalle autorità straniere competenti, poiché manca l'autorità riconosciuta o sussistono fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'**esame del DNA**, effettuato a spese degli interessati.

L'alloggio deve risultare conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Significativa **l'abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta**, qualora la procedura non si fosse ancora conclusa in Italia (peraltro, la precedente formulazione dell'articolo prevedeva 90 giorni e non 180). Il testo del comma 8 *introdotto dal Decreto Legislativo del 3 ottobre 2008, n. 160, ridotto dal DDL 733 - B era il seguente "Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione".*

Altra limitazione riguarda il ricongiungimento del **genitore del figlio naturale** (minore) regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. In precedenza, per ottenere il visto di ingresso, bastava dimostrare il solo vincolo familiare. Le nuove disposizioni richiedono la dimostrazione dei **requisiti di alloggio e di reddito richiesti nell'articolo 29**.

Articolo 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
(*modificato ed aggiornato dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.*)

Comma 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, **fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati** ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al

lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

Comma 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempre che non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, **affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela**, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Il Giudice di Pace penale è competente per il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale secondo le modifiche introdotte dal DDL 733 – B.

Articolo 4. il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: (...) **articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".**

La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace (art. 20, comma 1).

Art. 20-bis

Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari

1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
 - a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
 - b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
 - c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
 - d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
 - e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
 - a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
 - b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
 - c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter

Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari

1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunci a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore»;

Art. 32-bis. -Svolgimento del giudizio a presentazione immediata

1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;

Art. 62-bis

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva

1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Procedura di riconoscimento della protezione internazionale

La procedura di riconoscimento della protezione internazionale è stata introdotta dal Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di **"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"** e successivamente modificata dal **Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"** e dal **DDI 733 – B**. Vediamo cosa è cambiato.

Art. 4

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

Comma 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Comma 2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci

Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

Comma 3. **Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Ministro dell'interno**, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.

In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Comma 4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Comma 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.

Comma 6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

L'autorità designata all'esame delle domande di protezione internazionale è la **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**. L'assetto delle Commissioni è rimasto invariato, ma la nomina dei membri è divenuta di competenza del Ministero dell'Interno.

Art. 7

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

1. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma

1 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, fino alla decisione della Commissione Territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

- a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
- c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

Rispetto al soggiorno sul territorio in attesa della definizione della procedura di riconoscimento, l'art. 7 attribuisce **al prefetto il potere di stabilire un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.**

Una successiva Circolare del Ministero ha specificato che la norma è intesa *"ad evitare il rischio di dispersione dei richiedenti sul territorio"* e si applicherebbe ai casi per i quali si ravvisa *"in concreto il rischio di dispersione"*. Il Questore è competente alla segnalazione al Prefetto dei *"casi da assoggettare alla limitazione prevista"* (anche in seguito alle segnalazioni delle Commissioni territoriali). Il successivo provvedimento del Prefetto viene così comunicato alla questura competente.

Art. 11

Obblighi del richiedente asilo

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Il richiedente la protezione è obbligato a comparire dinanzi la Commissione territoriale, quando convocato per l'audizione, ed a consegnare il passaporto, se in suo possesso, così come gli eventuali documenti pertinenti la domanda.

Art. 20

Casi di accoglienza

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

- a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
- b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

LA LETTERA D) E' SOPPRESSA

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, nè sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

Il comma 2 lettera d), nella sua formulazione originaria, prevedeva che *“Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: (...) d) quando ha presentato la domanda già destinatario di un provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 2, lettere a) e b), del DLGS 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ex articolo 10 del DLGS 25 luglio 1998, n. 286, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo”*. Con la soppressione del comma d) i cittadini stranieri richiedenti asilo e destinatario di provvedimenti di espulsione o di respingimento vengono **trattenuti nel C.I.E., indipendentemente dalla natura o dalla tipologia di provvedimento di espulsione e di respingimento emesso.**

Art. 21

Casi di trattenimento

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

- a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
- b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.**

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza è comunque garantito ai

rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 32

Decisione

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La decisione di cui al comma 1, **lettera b) e c)**, ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

La Commissione territoriale può rigettare la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La novità introdotta dal Decreto 159 riguarda il **rigetto per manifesta infondatezza** applicabile in due ipotesi: quando risulta **la palese insussistenza dei presupposti previsti** e quando risulta che **la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.**

Art. 35

Impugnazione

(modificato dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 e dal DDL 733 -B)

Comma 1 Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui

l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato. **Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21**, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.

2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposito in cancelleria.

4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Comma 5 - Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero;

6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale **ai sensi dell'articolo 22, comma 2, dell'art. 32 comma 1 lettera c)** non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.

8 La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente **di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) c), e 21**. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza **ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) c)**, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7

Comma 9 - Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

Comma 10 - Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.

Comma 11 - Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza;

12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.

13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.

Comma 14 **Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.**

Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso deve essere proposto nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, mentre, nei casi di accoglienza e trattenimento, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento .

La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria **sospende l'efficacia del provvedimento impugnato** quando a presentarlo sono i richiedenti che si trovavano in condizioni di soggiorno regolare al momento della presentazione della domanda, e coloro che sono stati ospitati nei CARA perché risultava necessario accertarne l'identità o la nazionalità.

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato quando: "la commissione ha assunto la decisione dopo l'allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza"; il diniego è stato emesso per manifesta infondatezza; il ricorso è promosso da una persona accolta nei CARA per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare o trattenuta all'interno di un CIE. In questo caso, il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.

Tra le novità introdotte dal DDL 733 – B (commi 5, 9, 10, 11, 14), invece, si riporta quanto contenuto nel comma 9 secondo cui **"Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato"**.

Normativa sulla cittadinanza - legge 5 febbraio 1992, n. 91

Anche la normativa sull'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza subisce modifiche a seguito dell'approvazione del DDL 733 - B.

Art. 5

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano **può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica**, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Il coniuge del cittadino italiano potrà continuare a chiedere di accedere alle procedure di acquisto della cittadinanza ma solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dall'iscrizione all'albo dei residenti oppure tre anni se il matrimonio è stato celebrato all'estero.

Art. 9-bis

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di **importo pari a 200 euro**.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

Modifiche al Codice civile

Art. 116.

Matrimonio dello straniero nella Repubblica

(modificato ed aggiornato dal DDL 733 -B approvato al senato il 2 luglio c.a.)

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, **nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano**.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero dovrà essere in regola con la normativa sul soggiorno e quindi dimostrare il possesso di un **documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano**.

Per potersi sposare in Italia il cittadino straniero deve essere regolarmente soggiornante e quindi munito di permesso di soggiorno.

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Articolo 1

(modificato dal DDL 733 -B approvato al Senato il 2 luglio c.a.)

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Sull'attività di Money Transfer – DDL 733 – B – comma 20

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, **gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario**. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Modifiche introdotte al Codice penale

Art. 61

Circostanze aggravanti comuni

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (...) **l'averne il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.**

Art. 235

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Il nuovo testo estende il potere dell'Autorità Giudiziaria in materia di **espulsione** anche nei confronti del **cittadino proveniente da uno degli Stati Membri dell'U.E.** Inoltre, è sufficiente una condanna per un tempo superiore a due anni perché l'A.G. possa emettere il provvedimento di espulsione (in precedenza, la disposizione colpiva il cittadino straniero condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai 10 anni).

Art. 312

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Prevede l'**espulsione dello straniero** quando è stato condannato ad una **pena restrittiva della libertà personale** per uno dei **delitti contro la Personalità dello Stato**.

Art. 495

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali e' resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Art. 495-ter

Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Art. 496

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Modifiche introdotte al Codice di procedura penale

Art. 656

Esecuzione delle pene detentive

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, **nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice.**

Non può essere sospesa la pena detentiva (se è superiore a tre anni o a sei in casi particolari ed anche se costituisce un residuo di una pena maggiore della detenzione) quando **il cittadino straniero ha commesso il reato mentre soggiornava illegalmente sul territorio nazionale italiano.**

Modifiche al Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 che detta norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 132-bis

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi **e' assicurata la priorità assoluta:**

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, **ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

I reati previsti dal Testo unico sull'immigrazione 286/98 sono considerati tra quelli per i quali occorre procedere con **priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.**

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in materia di attribuzione al sindaco delle funzioni di competenza statale

Art. 54

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

(modificato dalla legge del 24 luglio 2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)

Comma 5 bis - Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.